

Codice A1817B

D.D. 7 marzo 2022, n. 558

R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 86/2022 relativa alla realizzazione di barriera paracolata e difesa spondale sul rio Forcola, a difesa della centrale Enel di Goglio, in comune di Baceno (VB). Richiedente: Enel Italia S.p.A..



ATTO DD 558/A1817B/2022

DEL 07/03/2022

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania

OGGETTO: R.D. 523/1904. Autorizzazione idraulica n. 86/2022 relativa alla realizzazione di barriera paracolata e difesa spondale sul rio Forcola, a difesa della centrale Enel di Goglio, in comune di Baceno (VB). Richiedente: Enel Italia S.p.A..

Premesso che:

in data 22/02/2022, ns. prot. n. 7549, Enel Italia S.p.A., con sede legale in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, ha presentato istanza per ottenere l'autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. 523/1904 relativamente al progetto di realizzazione barriera paracolata difesa spondale sul rio Forcola, a difesa della centrale Enel di Goglio, nel Comune di Baceno (VB);

all'istanza sono allegati gli elaborati progettuali a firma dell'Ing. Sabino Luigi Cannone, in base ai quali è prevista la realizzazione dei lavori in oggetto che consistono nella costruzione di una barriera paracolata e di un tratto di difesa spondale in rilevato, al fine di proteggere da eventuali fenomeni di colate detritiche i terreni e i fabbricati di proprietà di Enel ubicati in sponda destra del rio Forcola;

a seguito dell'esame degli atti progettuali, la realizzazione dei lavori in argomento è ritenuta ammissibile nel rispetto del buon regime idraulico;

la realizzazione degli interventi di cui trattasi rientra nei casi non soggetti concessione né a pagamento di canone ai sensi del regolamento regionale n. 14/R/2004.

Tutto ciò premesso,

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17/10/2016,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- la L.R. 23/08;

- la D.G.R. n° 24-24228 del 24/03/1998;
- il T.U. sulle opere idrauliche approvato con R.D. n° 523/1904;
- gli artt. 86 e 89 del D.Lgs. 112/98;
- l'art. 59 della L.R. 44/00;
- le LL.RR. n. 20/2002 e n. 12/2004;
- il regolamento regionale n. 14/R del 6/12/2004;
- il D.Lgs. n. 33 del 14/03/2013;

determina

1. di autorizzare, ai soli fini idraulici ai sensi del R.D. 523/1904, Enel Italia S.p.A., con sede in Viale Regina Margherita n. 125 a Roma, ad eseguire le opere e interventi in oggetto, nella posizione e secondo le caratteristiche e modalità indicate negli elaborati allegati all'istanza del 22/02/2022, ns. prot. n. 7549, che vengono restituiti al proponente in formato elettronico controfirmato digitalmente da questo Settore, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni e condizioni vincolanti:
 - gli interventi in oggetto dovranno essere realizzati nel rispetto degli elaborati progettuali approvati e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
 - le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall'esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d'arte, restando il soggetto unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
 - durante la realizzazione degli interventi non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico del corso d'acqua;
 - eventuale materiale litoide in eccesso proveniente dagli scavi dovrà essere riutilizzato a colmatura delle depressioni di alveo o di sponda, nelle immediate vicinanze dei lavori di che trattasi, e non potrà in alcun modo essere asportato dall'alveo;
 - i lavori in argomento dovranno essere iniziati, a pena di decadenza dell'autorizzazione stessa, entro il termine di anni DUE dalla data del presente atto, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga nel caso in cui, per giustificati motivi, l'inizio dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti;
 - il committente dell'opera dovrà comunicare a questo Settore, a mezzo p.e.c., l'inizio e l'ultimazione dei lavori, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificare la rispondenza fra quanto previsto e quanto realizzato, nonché il nominativo del tecnico incaricato della direzione dei lavori; ad avvenuta ultimazione il committente dovrà inviare dichiarazione del Direttore dei lavori attestante che le opere sono state eseguite conformemente al progetto approvato;
 - l'autorizzazione si intende accordata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione in ordine alla stabilità dei manufatti (caso di danneggiamento o crollo) in relazione del variabile regime idraulico dei corsi d'acqua, anche in presenza di eventuali variazioni del profilo di fondo (abbassamenti o innalzamenti d'alveo) in quanto resta l'obbligo del soggetto autorizzato di eseguire tutti i necessari interventi di manutenzione, ordinaria e straordinaria, anche a seguito di eventi di piena o debris flow, e di mantenere inalterata nel tempo la zona d'imposta dei manufatti mediante la realizzazione di quelle opere che saranno necessarie, sempre previa autorizzazione di questo Settore;
 - questo Settore si riserva la facoltà di ordinare modifiche alle opere autorizzate, a cura e spese del soggetto autorizzato, o anche di procedere alla revoca della presente autorizzazione nel caso

intervengano variazioni delle attuali condizioni del corso d'acqua che lo rendessero necessario o che le opere stesse siano in seguito giudicate incompatibili per il buon regime idraulico del corso d'acqua interessato;

- l'autorizzazione è accordata ai soli fini idraulici, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, il quale terrà l'Amministrazione regionale ed i suoi funzionari sollevati ed indenni da ogni pretesa o molestia da parte di terzi e risponderà di ogni pregiudizio o danno che dovesse derivare ad essi in conseguenza della presente autorizzazione;
- prima dell'avvio dei lavori sarà cura del committente / impresa esecutrice acquisire, se necessaria, l'autorizzazione all'eventuale messa in secca (anche parziale) del corso d'acqua ai sensi della L.R. 37/2006 e della DGP 7/2009 e di prevedere il recupero della fauna ittica, previa istanza da presentare al competente III Settore della Provincia del Verbano Cusio Ossola - Servizio Tutela Faunistica.

2. Di dare atto che il presente provvedimento costituisce anche autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello statuto e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Si dà atto che il procedimento è stato concluso nei termini previsti.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 gg. innanzi al Tribunale Superiore delle Acque oppure al Tribunale Regionale delle Acque con sede a Torino, secondo le rispettive competenze.

Il Funzionario
Ing. Andrea Moroni

IL DIRIGENTE (A1817B - Tecnico regionale - Novara e Verbania)
Firmato digitalmente da Mauro Spano'